



Copia

COMUNE DI RIVELLO
Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Del 29/04/2016	Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016.
------------------------	---

L'anno 2016 addì 29 del mese di Aprile alle ore 16.15 nella casa comunale, precisamente nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e di Prima convocazione.

L'avviso di convocazione è stato notificato, a ciascun consigliere, al proprio domicilio.

All'appello risultano :

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
MANFREDELLI ANTONIO	Sindaco	SI
NICODEMO PIETRO	Vice Sindaco	SI
TROCCOLI GIUSEPPINA	Consigliere	AG
DI NUBILA ROBERTO ANTONIO	Consigliere	SI
PETTINATO FRANCESCO	Consigliere	SI
FLORA GIUSEPPE	Consigliere	AG
CARLOMAGNO GIUSEPPE	Consigliere	SI
FALABELLA FILOMENA	Consigliere	SI
ALTIERI FRANCESCO	Consigliere	SI
ALFANO FRANCESCO	Consigliere	SI
FARACO FRANCO	Consigliere	AG

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Angela Maria Agrello.

Assume la Presidenza il Sindaco MANFREDELLI ANTONIO, il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del servizio
F.TO RAG. FRANCESCO MARTINO

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.TO RAG. FRANCESCO MARTINO

Il Consiglio Comunale

Il Sindaco illustra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;

e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1, che testualmente recita:

«3. . I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

Vista la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998);

Ritenuto necessario, al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio, confermare l'aliquota di compartecipazione in vigore nell' anno 2015;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), per il quale: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;*

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2015 veniva fissata, per l'anno 2015, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,60 punti percentuali;
- il gettito di detta addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota pari allo 0,60 % può essere stimato in € 170.000,00;

Visto lo statuto comunale;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Presenti 8, Votanti 8, Favorevoli 6, Contrari 2 (Altieri, Alfano)

DELIBERA

Determinare per l'anno 2016, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nella misura già stabilita per l'anno 2015 dello 0,6% (zero virgola sei per cento).

Fare rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale, all'art.1 del D. Lgs. 28.09.1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai successivi adempimenti, il Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Presenti 8 Votanti 8 Favorevoli 6 Contrari 2 (Altieri, Alfano)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, salva la sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to MANFREDELLI ANTONIO

Il Segretario Com.le
F.to Angela Maria Agrello

La presente deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Rivello, 11/05/2016

Il Segretario Com.le
Angela Maria Agrello

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il giorno ---, perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 co. 3 D.Lgs. 267/2000).

E' divenuta esecutiva il giorno 29/04/2016, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Rivello, _____

Il Segretario Com.le
Angela Maria Agrello

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivello, _____

Il Segretario Com.le
Angela Maria Agrello